



## **REGOLAMENTO D'USO DEL MARCHIO COLLETTIVO PROSECCO PDO / PROSECCO DOC**

### **Art.1 Oggetto del Regolamento**

Il presente regolamento (di seguito, il “Regolamento”) definisce le condizioni e le modalità per l’uso e la licenza del Marchio Collettivo “Prosecco PDO / Prosecco DOC”, rappresentato nell’allegato 1. Il Marchio è di proprietà del Consorzio di Tutela della Denominazione di Origine Controllata Prosecco, che sorveglia sul corretto uso dello stesso, direttamente e/o avvalendosi delle verifiche di organismi terzi delegati. Scopo del Consorzio è, tra l’altro, la promozione del Marchio Collettivo “Prosecco PDO/Prosecco DOC”.

### **Art. 2 Definizioni**

Consorzio: CONSORZIO DI TUTELA DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA PROSECCO;

Operatore: imprenditore singolo o associato interessato alla concessione della licenza d’uso del Marchio;

Marchio: il Marchio “Prosecco PDO / Prosecco DOC” (di seguito il “Marchio”);

Logo: il logo è costituito da 9 calici stilizzati uniti per i piedistalli a formare una ruota il cui centro è formato dai piedistalli dei calici stessi e si dirama verso l’esterno con la rimanente costituente dei calici (gambi e tulipani). Sui calici sono rappresentati alternativamente dei tralci di vite stilizzati. Fra un calice e l’altro sono inseriti tre cerchi pieni dal più piccolo al più grande verso l’esterno. Sull’emiciclo superiore della ruota si legge la scritta “Prosecco PDO / Prosecco DOC” orientata da sinistra verso destra;

Licenza d’uso del Marchio: atto mediante il quale viene concesso il diritto d’uso del Marchio all’Operatore;

Licenziatario: Operatore che ha ottenuto la licenza d’uso del Marchio;



Disciplinare di produzione: disciplinare di produzione del vino DOC Prosecco (D.M. 17/07/2009, pubblicato nella G.U. 28/07/2009) e successive integrazioni e/o modificazioni ai sensi del Reg. CE 1234/2007;

Consiglio: il C.d.A. del Consorzio di Tutela della Denominazione di Origine Controllata Prosecco, organo esecutivo e deliberativo del Consorzio stesso.

### Art. 3 Condizioni generali e requisiti richiesti

Il prodotto per il quale può essere rilasciata la licenza d'uso del Marchio è il vino a Denominazione di Origine Controllata Prosecco, anche con le specificazioni Treviso e Trieste, nelle versioni tranquillo, frizzante e spumante di cui al Disciplinare di produzione.

Il Consorzio concede in uso non esclusivo il Marchio sopra illustrato agli Operatori in possesso dei seguenti requisiti:

- a. Il rispetto del Disciplinare di produzione ai sensi del D.M. 17/07/2009 e successive modificazioni o integrazioni, garantito dai controlli effettuati dall'ente certificatore terzo individuato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ai sensi del Reg. (Ce) 1234/2007, D.Lgs. 61/2010 e D.M. 14/06/2012.
- b. L'appartenenza a una delle categorie di viticoltori, vinificatori o imbottiglieri di vino Prosecco DOC;
- c. Il libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di liquidazione, di fallimento o di concordato preventivo;
- d. L'esatto adempimento del contributo delle spese di promozione, valorizzazione e tutela, previsto dalla legge.



#### Art. 4 Licenza d'uso del Marchio

L'uso del Marchio è concesso in Licenza a condizione che il soggetto che lo utilizza soddisfi i requisiti cui all'art. 3.

L'Operatore interessato ad ottenere la Licenza d'uso del Marchio dovrà fare richiesta scritta al Consorzio per ogni etichetta su cui intende apporlo, utilizzando l'apposito modulo presente sul sito, inclusivo di presa in visione e accettazione senza riserve delle clausole contenute nel presente Regolamento per poter utilizzare il Marchio.

La richiesta dovrà essere inviata a mezzo fax o tramite posta elettronica all'indirizzo di posta certificata del Consorzio.

Salva disposizione contraria del Consorzio, decorsi 30 giorni dal ricevimento del fax o della e-mail, l'Operatore potrà utilizzare il Marchio.

La perdita anche di uno solo dei requisiti di cui all' art. 3 comporterà l'immediata decadenza della Licenza d'uso del Marchio.

I Licenziatari si impegnano a rispettare, senza riserve o limitazioni, ogni clausola del presente Regolamento, pena la decadenza della Licenza d'uso del Marchio.

La Licenza di uso del Marchio ha durata di un anno e si rinnova automaticamente con l'adempimento del contributo delle spese di promozione, valorizzazione e tutela di cui all'art.3, salvo rinuncia da parte del Licenziatario o emissione della sanzione di revoca.

Il Consorzio tiene presso la propria sede un elenco dei Licenziatari.

#### Art. 5 Modalità di uso del Marchio e attività di sorveglianza

Il Marchio "Prosecco PDO/Prosecco DOC" è concesso in utilizzo nelle forme e nei limiti del presente articolo.



Il Licenziatario assume l'obbligo di:

- mantenere inalterate tutte le condizioni che hanno permesso il rilascio della licenza d'uso del Marchio;
- utilizzare il Marchio esclusivamente per il prodotto per il quale è stata rilasciata la Licenza d'uso, cioè la Denominazione di Origine Controllata Prosecco, anche con le specificazioni geografiche Treviso e Trieste, nelle versioni tranquillo, frizzante e spumante, ai sensi del Disciplinare di produzione;
- utilizzare il Marchio nella sua interezza e senza modifiche, rispettandone le forme, anche dimensionali, che lo rendono immediatamente distinguibile, nonché i colori e le proporzioni riportate nelle guidelines per l'uso del Marchio;
- non utilizzare segni, scritte o informazioni diverse, eventualmente da inserire sulla confezione o su altro materiale, che possano ingenerare confusione o trarre in inganno i destinatari del messaggio rispetto al Marchio stesso;
- non utilizzare il Marchio in modo da essere confuso, assimilato o sovrapposto rispetto ad altri marchi o alla denominazione sociale del Licenziatario;
- utilizzare il Marchio esclusivamente sulle bottiglie e confezioni dei prodotti assoggettati al controllo, su carta intestata, materiale promozionale o pubblicitario e pubblicazioni pertinenti riferibili al prodotto;
- non cedere a terzi la Licenza o la sub Licenza d'uso del Marchio;
- non compiere alcun atto o omissione che possa danneggiare o comunque ledere la reputazione del Marchio;
- utilizzare il Marchio in modo da non inficiarne la validità e non determinarne la volgarizzazione;
- non immettere in commercio prodotti non conformi alle predette modalità d'uso del Marchio e, qualora questi fossero già stati immessi, ritirarli immediatamente a proprie spese dal mercato;

Il corretto uso del Marchio e il pieno rispetto del presente Regolamento sono oggetto di controllo da parte del Consorzio di Tutela, il quale, con i propri funzionari, potrà attivare, nel rispetto della legge, indagini e verifiche sull'operato dei Licenziatari.



Gli agenti vigilatori del Consorzio o di altri Consorzi convenzionati o altri soggetti comunque autorizzati dal Consorzio di Tutela del Prosecco DOC, possono accedere nelle sedi dei Licenziatari in qualsiasi momento dell'orario di apertura e senza obbligo di preavviso.

Il Licenziatario che non ottemperi alle modalità d'uso del Marchio previste nel presente Regolamento è soggetto alle sanzioni cui al successivo paragrafo.

#### Art. 6 Sanzioni

Le sanzioni applicate in corrispondenza di una violazione nell'utilizzo del Marchio "Prosecco PDO/Prosecco DOC" differenziate a seconda dell'entità della violazione sono:

- richiamo;
- sospensione;
- revoca.

Le sanzioni vengono comunicate al Licenziatario a mezzo raccomandata A/R o mezzi equivalenti con le relative motivazioni.

#### Art. 7 Richiamo

La sanzione del richiamo si applica nell'ipotesi in cui vengano perpetrate una o più violazioni lievi, le quali rivelino la buona fede del Licenziatario e non comportino gravi danni all'immagine del Marchio stesso.

#### Art. 8 Sospensione

La sospensione è applicabile per un tempo determinato dal Consorzio e si applica quando:

- sia stato constatato un utilizzo improprio del Marchio;



- sia stato assunto un provvedimento cautelativo da parte dell'Autorità giudiziaria e/o amministrativa;
- non siano state corrette nei tempi indicati dal Consiglio eventuali difformità riscontrate.

La sospensione e la relativa motivazione vengono comunicate dal Consiglio al Licenziatario indicando la durata e le condizioni alle quali può essere revocata. La sospensione può essere comunque revocata quando il Consiglio abbia accertato l'adempimento delle condizioni richieste.

La sospensione può essere applicata anche su richiesta motivata scritta del Licenziatario. In questo caso il Consiglio, preso atto della richiesta del Licenziatario, comunica allo stesso la sospensione per un periodo determinato con lettera raccomandata A/R o con mezzi equivalenti. Il provvedimento di sospensione e la revoca della sospensione sono annotate nell'elenco dei Licenziatari.

#### Art. 9 Revoca

La revoca del Marchio è disposta nei seguenti casi:

- violazioni integranti comportamenti scorretti o fraudolenti del Licenziatario, anche determinanti un danno alla reputazione del Marchio;
- reiterazione di violazioni di minore entità;
- fallimento o cessazione dell'attività del Licenziatario;
- mancato adempimento / perdita delle condizioni previste dall'art. 3 del Regolamento.

La revoca comporta la cessazione della Licenza del Marchio e la cancellazione dall'elenco dei Licenziatari.

#### Art. 10 Ricorsi

Il Licenziatario può fare ricorso contro le decisioni del Consiglio, esponendo per iscritto le motivazioni del dissenso a mezzo raccomandata A/R o mezzo equivalente, entro trenta giorni dalla notifica della decisione.



Il Consiglio, entro novanta giorni dal suo ricevimento, comunica la propria decisione o fissa una data per un incontro per la discussione del Ricorso con il Licenziatario, decidendo nei trenta giorni successivi. Le spese del ricorso sono a carico del Licenziatario.

Le eventuali controversie circa l'interpretazione e l'applicazione del presente Regolamento che non vengono definite in via amichevole vengono deferite ad un arbitro unico in seno al servizio della "Curia Mercatorum" istituito presso la CCIAA di Treviso.

#### Art. 11 Modifiche

Il Consorzio di Tutela si riserva di modificare il presente Regolamento in qualsiasi momento in osservanza degli obblighi di legge.

Le modifiche vengono comunicate ai Licenziatari mediante comunicazione scritta.

#### Art. 12 Obbligo di riservatezza

Gli atti e le informazioni riguardanti i Licenziatari sono considerati riservati, salvo disposizioni di legge contrarie o autorizzazione scritta del Licenziatario.

Il Presidente

Stefano Zanette



Allegato 1: Marchio Prosecco PDO/Prosecco DOC



**CONSORZIO DI TUTELA DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE  
CONTROLLATA PROSECCO**

Via Calmaggione 23 - 31100 TREVISO IT - t +39 0422 1572383  
info@consorzioprosecco.it - www.prosecco.wine  
c.f. 04339160261 - p.iva 04484620267